



**FIBIS**  
**FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO**  
**TRIBUNALE FEDERALE**

**Procedimento nr.**

**2/2018 Registro Procura Federale**

Il Tribunale Federale ha emesso la seguente

***DELIBERAZIONE***

nel procedimento disciplinare contro

- **il tesserato:**
- **Sig. MARCO SANITA',** [REDACTED] **tesserato Fibis n. FB12A880;**  
per rispondere della violazione della violazione dell'art. 1, comma 1, art. 18 ter e  
17, comma 1, del vigente Regolamento di giustizia della Fibis, [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

***Premesso***

Il procedimento disciplinare riguarda un'indagine svolta dalla Procura Federale sull'operato dell'incolpato, il quale ha svolto la funzione di presidente del vomitato provinciale Firenze-Prato-Pistoia-Arezzo-Siena per la stagione 2016/2017, omettendo di produrre la documentazione amministrativa-fiscale richiesta dalla Federazione.

All'udienza del 9 marzo 2018 nessuno è comparso, nonostante la ritualità delle notifiche.

Il P. F. illustrava le proprie conclusioni e chiedeva applicarsi la sanzione della sospensione da ogni attività per la durata di anni 2.

***Motivazione***

Il Tribunale ritiene che dagli atti emerga la responsabilità disciplinare del tesserato per la violazione contestatagli.

Allo stesso viene contestato di aver sistematicamente violato le norme federali per ciò che attiene la gestione amministrativa, omettendo di trasmettere quanto espressamente stabilito e richiesto con circolare del 2.8.2016.

In particolare, attraverso la documentazione in atti, si poteva accertare come, durante la gestione del tesserato SANITA': non era stato pubblicato il regolamento tecnico sportivo

regionale, non vi era stata rendicontazione dell'attività sportiva, vi era stata partecipazione alle gare di atleti non tesserati, vi era, inoltre, inesistenza di verbali.

Alla luce dell'attività di indagine, di carattere documentale, e in assenza di qualsivoglia tipo di argomentazione difensiva, deve ritenersi pienamente provata la responsabilità disciplinare dell'incolpato.

La condotta è certamente grave e deprecabile, pertanto si può dunque considerare congrua la sanzione di anni 1 e mesi 6 di sospensione da ogni attività federale

PQM

Il Tribunale Federale

- ritenuta sussistente la responsabilità disciplinare per l'incolpazione, applica **all'incolpato MARCO SANITA', in atti meglio generalizzato, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per anni 1 e mesi 6.**


Il caso di mancato versamento dell'ammenda si applicano le disposizioni contenute nell'art. 44 del Regolamento di Giustizia, ove viene disciplinata anche la conversione della pena pecuniaria.

Manda alla segreteria federale perché notifichi il presente provvedimento alle parti ed ai fini della pubblicazione a mezzo internet (sito FIBIS) della decisione.

Bologna, 9 marzo 2018

Il Presidente del Tribunale Federale

Avv. Roberto Filocamo



I consiglieri

Avv. Elisa Fabbri



Avv. Antonio Materia

